



CITTÀ DI SESTO SAN GIOVANNI

MEDAGLIA D'ORO AL VALOR MILITARE

ORDINANZA SINDACALE N. 137 DEL 26/06/2023

OGGETTO: MISURE DI LOTTA CONTRO IL DIFFONDERSI DELLE ZANZARE DEL GENERE AEDES E CULEX, PER LA PREVENZIONE DEGLI EVENTUALI FOCOLAI DI MALATTIE TRASMESSE DA VETTORI.

Area pianificazione, attuazione e gestione del territorio -
Ambiente

Settore Edilizia pubblica e Global Service - Verde

Servizio arredo aree verdi - parchi, giardini e tutela animali

IL SINDACO

Premesso che il "Piano Nazionale di prevenzione, sorveglianza e risposta alle Arbovirosi (PNA) 2020-2025" (ex Intesa, ai sensi dell'articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n.131, tra Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano), è articolato in azioni di immediata attuazione;

- che la Circolare Ministeriale del 16 giugno 2016 sottolinea che Regioni e Comuni sono responsabili di effettuare tempestivamente le attività per il controllo delle zanzare invasive;
- considerato al riguardo che, fatti salvi gli interventi di competenza del Servizio sanitario pubblico relativi alla sorveglianza ed al controllo dei casi accertati o sospetti di febbre da virus Chikungunya, l'intervento principale per la prevenzione di questa malattia è la massima riduzione possibile della popolazione delle zanzare, e che pertanto è necessario rafforzare rapidamente la lotta alla zanzara tigre, agendo principalmente con la rimozione dei focolai larvali e con adeguati trattamenti larvicidi;
- considerato che per ottimizzare i risultati degli interventi di lotta alle zanzare, svolti dal Comune sugli spazi pubblici è indispensabile che gli stessi siano integrati con comportamenti dei cittadini rivolti ad eliminare ogni possibile ambiente di sviluppo dei focolai larvali presso le loro proprietà, nonché in particolare alle imprese ed ai responsabili di aree particolarmente critiche ai fini della proliferazione del fenomeno, quali cantieri, aree dismesse, piazzali di deposito, parcheggi, altre attività produttive che possono dar luogo anche a piccole raccolte di acqua e conseguenti focolai di sviluppo larvale;
- considerata la necessità di intervenire a tutela della salute e dell'igiene pubblica per prevenire e controllare malattie infettive trasmissibili all'uomo attraverso la puntura di insetti vettori, ed in particolare della zanzara tigre (*Aedes albopictus*);
- ritenuto altresì che per contrastare il fenomeno della presenza di zanzara tigre, quando si manifestino casi sospetti od accertati di Chikungunya o in situazioni di infestazioni localizzate di particolare consistenza con associati rischi sanitari, il Comune provvederà ad effettuare direttamente trattamenti adulticidi, larvicidi e di rimozione dei focolai larvali in aree pubbliche, provvedendo nel caso con separate ed ulteriori ordinanze contingibili ed urgenti volte ad ingiungere l'effettuazione di detti trattamenti nei confronti di destinatari specificatamente individuati.

Considerata la necessità di provvedere ad un'adeguata pubblicizzazione del presente provvedimento, mediante forme di comunicazione rivolta ai soggetti pubblici e privati, ai cittadini ed alla popolazione presenti sul territorio comunale;

Dato atto che, congiuntamente all'adozione del presente provvedimento, il Comune provvede alla messa in atto di apposite iniziative, in collaborazione con l'Azienda Sanitaria Locale competente per territorio, volte a informare e sensibilizzare sui corretti comportamenti da adottare;

- visto il R.D. 27 luglio 1934, n. 1265;
- vista la Legge 23 dicembre 1978, n. 833;
- visti gli artt. 50 e 54 del D.lgs. 18 agosto 2000 n. 267;
- visto l'art.7 del D.lgs. 18 agosto 2000 n. 267 modificato dall'art.16 della L. 16 gennaio 2003 n.3 e dalla L. 20 maggio 2003 n.116

Vista la nota di ATS Milano Prot. n.102027/23 del 07/06/2023.

ORDINA

a tutta la cittadinanza di:

- evitare l'abbandono definitivo o temporaneo negli spazi aperti pubblici e privati, compresi terrazzi, balconi e lastrici solari, di contenitori di qualsiasi natura e dimensione nei quali possa raccogliersi acqua piovana ed evitare qualsiasi raccolta d'acqua stagnante anche temporanea;
- non lasciare all'esterno piscine gonfiabili e altri giochi pieni di acqua per più giorni;
- procedere, ove si tratti di contenitori non abbandonati bensì sotto il controllo di chi ne ha la proprietà o l'uso effettivo, allo svuotamento dell'eventuale acqua in essi contenuta e alla loro sistemazione in modo da evitare accumuli idrici a seguito di pioggia; diversamente, procedere alla loro chiusura mediante rete zanzariera o coperchio a tenuta o allo svuotamento giornaliero, con divieto di immissione dell'acqua nei tombini, non si applicano tali prescrizioni alle ovitrappole inserite nel sistema regionale di monitoraggio dell'infestazione;
- trattare l'acqua presente in tombini, griglie di scarico, pozzetti di raccolta delle acque meteoriche, presenti negli spazi di proprietà privata, ricorrendo a prodotti di sicura efficacia larvicida. In alternativa, procedere alla chiusura degli stessi tombini, griglie di scarico, pozzetti di raccolta delle acque meteoriche con rete zanzariera che deve essere opportunamente mantenuta in condizioni di integrità;
- tenere sgombri i cortili e le aree aperte da erbacce, sterpi e rifiuti di ogni genere, in modo da impedire lo scarico di immondizie e di altri rifiuti e sistemandoli inoltre in modo da evitare il ristagno delle acque meteoriche o di qualsiasi altra provenienza;
- provvedere nei cortili e nei terreni scoperti dei centri abitati, e nelle aree ad essi confinanti incolte od improduttive, al taglio periodico dell'erba;

a tutti i condomini e ai proprietari di edifici di:

- ispezionare, pulire e trattare, da aprile ad ottobre, con prodotti disinfestanti larvicida, le caditoie interne ai tombini presenti nei giardini e cortili nei quali deve essere impedita la formazione di acqua stagnante;
- effettuare due trattamenti invernali di disinfestazione, a distanza di 20 giorni uno dall'altro in cantine, locali caldaia, locali pompe di sollevamento, solai, vasche settiche, camere di ispezione della rete fognaria, eseguibili in rapporto al volume dell'ambiente, attraverso l'uso di bombolette insetticide spray o avvalendosi di ditte di disinfestazione autorizzate;

a tutti i conduttori di orti di:

- eseguire l'annaffiatura diretta, tramite pompa o con contenitore da riempire di volta in volta e da svuotare completamente dopo l'uso;
- sistemare tutti i contenitori e altri materiali (es. teli di plastica) in modo da evitare la formazione di raccolte d'acqua in caso di pioggia;
- chiudere appropriatamente e stabilmente con coperchi gli eventuali serbatoi d'acqua.

ai soggetti pubblici e privati gestori, responsabili o che comunque ne abbiano l'effettiva disponibilità di scarpate ferroviarie, scarpate e cigli stradali, corsi d'acqua, aree incolte e aree dimesse, di:

- mantenere le aree libere da sterpaglie, rifiuti o altri materiali che possano favorire il formarsi di raccolta d'acqua stagnanti.

ai gestori di depositi, anche temporanei, di copertoni per attività di riparazione e vendita e ai detentori di copertoni in generale, di:

- conservare i copertoni in aree rigorosamente coperte o, in alternativa, disporli a piramide dopo averli svuotati da eventuali residui di acqua e proteggendoli con teli impermeabili in modo tale da evitare raccolte d'acqua sui teli stessi;
- svuotare i copertoni da eventuali residui di acqua accidentalmente rimasta al loro interno, prima di consegnarli alle imprese di smaltimento, di rigenerazione e di commercializzazione.

a coloro che conducono impianti di gestione rifiuti e attività quali la rottamazione, la demolizione auto e i vivai di:

- adottare tutti i provvedimenti efficaci a evitare che i materiali permettano il formarsi di raccolte d'acqua, quali a esempio lo stoccaggio dei materiali al coperto, oppure la loro sistemazione all'aperto ma con copertura tramite telo impermeabile fissato e ben teso onde impedire raccolte d'acqua in pieghe e avvallamenti, oppure svuotamento delle raccolte idriche dopo ogni pioggia;
- procedere ad una disinfestazione larvicida e/o adulticida mensile, da aprile ad ottobre, delle aree interessate da tale attività.

ai responsabili dei cantieri edili, di:

- evitare raccolte di acqua in bidoni e altri contenitori; qualora l'attività richieda la disponibilità di contenitori con acqua, questi debbono essere dotati di copertura ermetica, oppure debbono essere svuotati completamente con periodicità non superiore a 5 giorni;
- sistemare i materiali necessari all'attività e quelli di risulta in modo da evitare raccolte d'acqua;
- provvedere, in caso di sospensione dell'attività del cantiere, alla sistemazione di tutti i materiali presenti in modo da evitare raccolte di acque meteoriche.

ai consorzi, aziende agricole e a chiunque detenga animali per allevamento, di:

- curare il perfetto stato di efficienza di tutti gli impianti idrici allo scopo di evitare raccolte, anche temporanee, di acqua stagnante;
- procedere autonomamente a disinfestazioni periodiche dei focolai larvali e degli spazi verdi.

All'interno dei cimiteri, qualora non sia disponibile acqua trattata con prodotti larvicidi, i vasi portafiori devono essere riempiti con sabbia umida, al posto dell'acqua. In caso di utilizzo di fiori finti il vaso dovrà essere comunque riempito di sabbia, se collocato all'aperto.

AVVERTE

L'inosservanza delle disposizioni contenute nel provvedimento adottato comporta l'applicazione delle sanzioni previste nei regolamenti comunali, tenendo conto che, in mancanza di una disciplina di riferimento, si dovrà invece ritenere applicabile l'art. 650 del codice penale (inosservanza di provvedimenti dell'Autorità), con conseguenze più gravose.

DISPONE

- a tutta la cittadinanza siano essi privati, enti e amministratori di condominio, ai proprietari, titolari o gestori di attività connesse alla produzione, conservazione o distribuzione di alimenti (come ad esempio bar, ristoranti, tavole calde, etc.) e di aziende ricettive dove si svolge l'attività di deposito, produzione, commercio e somministrazione di prodotti alimentari,
- di procedere alla disinfezione/disinfestazione, nonché di adottare tutte le azioni necessarie a fronteggiare la proliferazione di ratti, blatte e di animali dannosi in genere;
- che all'esecuzione, alla vigilanza sull'osservanza delle disposizioni della presente ordinanza ed all'accertamento ed all'irrogazione delle sanzioni provvedano, per quanto di competenza, il corpo di polizia municipale, nonché ogni altro agente od ufficiale di polizia giudiziaria a ciò abilitato dalle disposizioni vigenti.

DISPONE ALTRESÌ'

- che in presenza di casi sospetti od accertati di Chikungunya/Dengue o di situazioni di infestazioni localizzate di particolare consistenza, con associati rischi sanitari, in particolare nelle aree circostanti siti sensibili quali scuole, ospedali, strutture per anziani o simili, il Comune provvederà ad effettuare direttamente trattamenti adulticidi, larvicidi e di rimozione dei focolai larvali.

Avverso la presente Ordinanza è ammesso:

- ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale della Lombardia entro i termini previsti dal D. Lgs. N°104/2010;

- ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, ai sensi del D.P.R. 24 novembre 1971 n. 1199 entro 120 giorni.

Tutti i termini di impugnazione decorrono dalla pubblicazione del presente provvedimento all'albo pretorio.

La sanzione per la mancata osservanza della presente ordinanza è determinata in un minimo di **€ 25 ad un massimo di € 500**

La Polizia Locale è tenuta a far rispettare la presente ordinanza.

**Sesto San Giovanni, lì
26/06/2023**

**Il Sindaco
(DI STEFANO ROBERTO)
con firma digitale**